

STP (Società tra Professionisti)
Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti
Corporate Tax Consultancy

Sede Legale: 20121 MILANO, Via Monte Napoleone n. 8
Ufficio di Brescia: 25124 BRESCIA, Via Rodi n. 27 - Tel. 030/2426211
Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176 / Rea N. MI - 2647912
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: www.saccopartners.it
e-mail: saccopartners@saccopartners.it PEC: saccopartnersservizi@legalmail.it

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 07 DEL 29/11/2023
“Omaggi Natalizi ai dipendenti e Mance detassate non assoggettate ai contributi INPS e al premio INAIL”

Argomento	Descrizione
<p>Omaggi Natalizi ai dipendenti: Soglia dei Fringe Benefit</p>	<p>Nella prassi di moltissime aziende le festività natalizie sono l'occasione per fare un regalo non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti.</p> <p>Si tratta solitamente di beni di modico valore, quali panettone, bottiglia o cesto, che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente devono concorrere alla formazione del reddito del lavoratore.</p> <p>Il disposto dell'art. 51 comma 1 del TUIR prevede infatti l'attrazione nell'alveo del reddito di lavoro dipendente di tutti i “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.</p> <p>Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.</p> <p>Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) sono quindi, come rilevato, assoggettate a tassazione.</p> <p>Per l'anno 2023 occorre distinguere tra dipendenti con figli a carico e non.</p> <p>Secondo l'Art. 51 comma 3 del TUIR, non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a euro 258,23.</p> <p>Questa soglia è da considerare solo per i dipendenti senza figli a carico.</p> <p>Per il 2023, la soglia di euro 258,23 è stata incrementata per i soli dipendenti con figli a carico a euro 3.000,00.</p>

**Omaggi Natalizi ai dipendenti:
Soglia dei Fringe Benefit**

Pertanto **se il limite viene superato**, concorre a **formare il Reddito l'intero valore** e non solo la parte eccedente.

L'impresa dovrà:

- **verificare** per ogni dipendente l'ammontare ancora disponibile del suddetto limite (258,23 o 3.000 euro) considerando che lo stesso potrebbe essere stato utilizzato anche per **altri benefit**, quali:

- buoni acquisto concessi dall'impresa ai dipendenti;
- auto in uso promiscuo;

O in relazione ai **dipendenti con i soli figli a carico**:

- rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

E tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. [35/2022](#)).

Occorre considerare che l'Art. 1 comma 1 DL 5/2023 ha riconosciuto, anche per il 2023, il **"Bonus Carburante"**, per cui i datori di lavoro possono erogare ai propri dipendenti buoni benzina per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.

Pertanto, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro/3.000 euro in relazione ai dipendenti con figli a carico per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina)

Nonché, per i soli dipendenti con figli a carico, per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Dal lato dell'impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per **l'acquisto di beni da destinare in omaggio** ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, **deducibile** dal reddito d'impresa.

Argomento	Descrizione
<p>Mance detassate non assoggettate a: Contributi INPS Premi INAIL</p>	<p><u>Mance dei lavoratori dei settori Turistico, Alberghiero e Ristorazione</u></p> <p>L'Art. 1 commi 58-62 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede un'agevolazione fiscale sulle MANCE percepite dai lavoratori dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Privato; - Strutture Ricettive; - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. <p>Le somme destinate dai clienti ai suddetti lavoratori a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate agli stessi lavoratori, costituiscono Reddito di lavoro dipendente e sono soggette a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imposta sostitutiva dell'IRPEF; - Addizionali comunali e regionali pari al 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. <p>I lavoratori di questi settori, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Sostitutiva, devono essere Titolari di Reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro. Tale Reddito deve essere riferito al periodo di imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.</p> <p>Lo stesso comma 58, prevede non solo un'agevolazione di carattere fiscale, ma sulle mance corrisposte ai lavoratori dei settori Turistico, Alberghiero e Ristorazione, è possibile beneficiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di un'imposta sostitutiva del 5% in sostituzione della tassazione ordinaria; - della non imponibilità ai fini INPS e INAIL (oltre all'agevolazione per il calcolo TFR); <p>I lavoratori che fruiscono dell'imposta sostitutiva del 5% sulle mance, beneficiano anche dell'Esclusione dalla base imponibile INPS e INAIL.</p> <p>I lavoratori che non hanno i requisiti per accedere all'agevolazione fiscale (a causa del superamento nell'anno precedente dei 50.000 euro o alla rinuncia dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%), l'importo riconosciuto a titolo di mancia concorre alla formazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reddito (applicazione dell'ordinario regime di tassazione); - Base imponibile contributiva e assicurativa (su tali importi dovranno essere pagati anche i contributi INPS e il premio INAIL); <p>Altro aspetto fondamentale da considerare è il LIMITE ANNUALE di mance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se rientrano nel limite del 25% sarà possibile beneficiare dell'imposta sostitutiva e non pagare i contributi previdenziali e assistenziali INPS e al premio INAIL; - Se superano il 25% l'importo eccedente il limite sarà sottoposto all'ordinario regime di tassazione fiscale e al pagamento dei contributi INPS e INAIL.

Mance detassate non assoggettate a: Contributi INPS Premi INAIL	I due Istituti non hanno ancora fornito indicazioni sulla misura in argomento; potrebbero farlo con la circolare annuale sui conguagli dei contributi previdenziali e assistenziali (che dovrebbe uscire verso la fine dell'anno) e con le istruzioni annuali per l'autoliquidazione del premio assicurativo.
--	--

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet **www.saccopartners.it** che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti

Sacco & Partners Srl
STP (Società tra Professionisti)